C/2025/3435

30.6.2025

Invito a presentare domande di contributi (n. IX-2026/01)

«CONTRIBUTI AI PARTITI POLITICI EUROPEI»

(C/2025/3435)

INDICE

Pagina

A. Introduzione e quadro giuridico 1

B. Obiettivo dell'invito 2

C. Finalità, categoria e forma di finanziamento 2

D. Bilancio disponibile 2

E. Criteri di ammissibilità per le domande di finanziamento 3

F. Criteri di valutazione delle domande di finanziamento 3

F.1. Criteri di esclusione 3

F.2. Criteri di ammissibilità 3

F.3. Criteri di concessione e ripartizione dei finanziamenti 4

G. Controllo condiviso tra il parlamento europeo e l'autorità 4

H. Termini e condizioni 4

I. Calendario 5

J. Divulgazione e trattamento dei dati personali 6

K. Altre informazioni 6

Allegato — Modulo di domanda di finanziamento 7

A. INTRODUZIONE E QUADRO GIURIDICO

1. L'articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea stabilisce che «[i] partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione»;

2. In conformità dell'articolo 224 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio determinano mediante regolamenti lo statuto dei partiti politici a livello europeo, in particolare le norme relative al loro finanziamento. Tali norme figurano nel regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee ([1]), e successive modifiche.

3. A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, un partito politico europeo registrato alle condizioni e secondo le procedure del regolamento medesimo, rappresentato in seno al Parlamento europeo da almeno uno dei suoi membri e che non si trova in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 138, paragrafo 1, del regolamento finanziario, può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità e alle condizioni pubblicate dall'ordinatore del Parlamento europeo in un invito a presentare domande di contributi.

4. Il Parlamento europeo lancia pertanto questo invito a presentare domande di contributi in vista della loro concessione a partiti politici europei («l'invito») per l'esercizio 2026.

([1]) GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1. Due modifiche sono state pubblicate rispettivamente nella GU L 114 I del 4.5.2018, pag. 1, e nella GU L 85 I del 27.3.2019, pag. 7.

5. Il quadro giuridico di base è definito nei seguenti atti giuridici:

a) regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;

b) decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 1º luglio 2019 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee ([2]) («Decisione dell'Ufficio di presidenza del 1º luglio 2019»);

c) regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione) ([3]) («regolamento finanziario»);

d) regolamento delegato (UE, Euratom) 2015/2401 della Commissione, del 2 ottobre 2015, relativo al contenuto e al funzionamento del registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee ([4]);

e) regolamento di esecuzione (UE) 2015/2246 della Commissione, del 3 dicembre 2015, recante disposizioni dettagliate relative al sistema dei numeri di registrazione che deve applicare il registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee e alle informazioni fornite dagli estratti standard del registro ([5]);

f) Regolamento del Parlamento europeo ([6]).

B. OBIETTIVO DELL'INVITO

6. L'obiettivo del presente invito è quello di sollecitare i partiti politici europei registrati a presentare domande di finanziamento a titolo del bilancio dell'Unione («domande di finanziamento») e a determinare la natura delle spese rimborsabili in applicazione dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 1141/2014 e dell'articolo 228, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

C. FINALITÀ, CATEGORIA E FORMA DI FINANZIAMENTO

7. La finalità del finanziamento è quella di sostenere le attività e gli obiettivi statutari del partito politico europeo beneficiario nell'esercizio finanziario che va dal 1º gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo di contributo concluso tra il suddetto partito politico europeo e il Parlamento europeo.

8. La categoria del finanziamento è quella dei contributi ai partiti politici europei a norma del titolo XI del regolamento finanziario («contributi»). Il contributo assume la forma di rimborso di una percentuale delle spese rimborsabili effettivamente sostenute.

9. L'importo massimo erogato dal Parlamento europeo al beneficiario non deve superare né il 90 % delle spese rimborsabili indicate nel bilancio di previsione né il 90 % delle spese rimborsabili effettivamente sostenute.

D. BILANCIO DISPONIBILE

10. Il finanziamento previsto per l'esercizio finanziario 2026 a titolo dell'articolo 402 del bilancio del Parlamento europeo «Finanziamento dei partiti politici europei» ammonta a 46 000 000 EUR, come proposto nel progetto di stato di previsione del Parlamento europeo. Gli stanziamenti disponibili da ripartire saranno stabiliti dall'autorità di bilancio nel bilancio definitivo approvato per l'esercizio 2026.

([2]) GU C 249 del 25.7.2019, pag. 2.
([3]) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
([4]) GU L 333 del 19.12.2015, pag. 50.
([5]) GU L 318 del 4.12.2015, pag. 28.
([6]) Regolamento del Parlamento europeo:: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2023-11-01-TOC_IT.html.

E. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ PER LE DOMANDE DI FINANZIAMENTO

11. Le domande di finanziamento sono ricevibili se:

a) sono presentate per iscritto tramite il modulo di domanda di finanziamento figurante in allegato al presente invito, corredato di tutti i documenti giustificativi richiesti;

b) contengono l'accettazione da parte del richiedente, espressa per iscritto mediante la firma del modulo per la dichiarazione incluso nella domanda di finanziamento di cui al paragrafo 12, dei termini e delle condizioni indicati nell'allegato 1a della decisione dell'Ufficio di presidenza del 1º luglio 2019;

c) contengono una lettera di uno o più rappresentanti legali attestante l'autorizzazione ad assumere impegni giuridici a nome del richiedente;

d) sono inviate alla Presidente del Parlamento europeo **entro il 30 settembre 2025**, in copia digitale o come originale in formato digitale (contenente la firma elettronica qualificata ([7])), alla seguente casella funzionale di posta elettronica: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu utilizzando la piattaforma CoFile ([8]). I documenti giustificativi devono essere presentati in formato modificabile, le tabelle preferibilmente in Excel.

12. I richiedenti sono invitati a utilizzare il fascicolo per la domanda di finanziamento disponibile sul sito web del Parlamento europeo e a seguire le istruzioni ivi contenute (https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/it/list-of-notices/).

Qualora sia richiesta una firma, si deve trattare di una firma manoscritta o di una firma elettronica qualificata (FEQ), quest'ultima in conformità al regolamento in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari (eIDAS) ([9]).

Le domande devono essere presentate per via elettronica; se taluni documenti recano firme manoscritte, il richiedente conserva e produce l'originale **su richiesta** del Parlamento europeo.

F. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO

F.1. **Criteri di esclusione**

13. I richiedenti sono esclusi dalla procedura di finanziamento qualora:

a) si trovino in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 138, paragrafo 1, o all'articolo 143 del regolamento finanziario;

b) siano registrati come esclusi nella banca dati di cui all'articolo 144 del regolamento finanziario;

c) siano soggetti a una delle sanzioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punti v), vi) e vii), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

F.2. **Criteri di ammissibilità**

14. Per essere ammissibili al finanziamento da parte dell'Unione, i richiedenti devono soddisfare le condizioni stabilite agli articoli 17 e 18 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, vale a dire che il richiedente:

a) deve essere registrato presso l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee ([10]) («l'Autorità») conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;

b) deve essere rappresentato al Parlamento europeo da almeno un deputato;

([7]) Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).
([8]) https://cofile.europarl.europa.eu/login.
([9]) Regolamento (UE) n. 910/2014.
([10]) Istituita a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

c) deve osservare gli obblighi di cui all'articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, vale a dire deve aver presentato il bilancio annuale ([11]), la relazione di audit esterno e l'elenco dei donatori e dei contribuenti, come ivi specificato;

d) deve osservare gli obblighi di cui all'articolo 18, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, cioè deve aver presentato gli elementi comprovanti che i partiti dell'Unione europea che sono suoi membri hanno di norma pubblicato sui loro siti web il programma politico e il logo del partito politico europeo, in maniera chiaramente visibile e con possibilità di agevole consultazione, per il periodo tra il 1º ottobre 2024 e il 30 settembre 2025 ([12]),

F.3. **Criteri di concessione e ripartizione dei finanziamenti**

15. In conformità con l'articolo 19 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, gli stanziamenti disponibili sono ripartiti annualmente. Essi sono suddivisi tra i partiti politici a livello europeo la cui domanda di finanziamento sia stata accolta alla luce dei criteri di ammissibilità e di esclusione, sulla base della seguente chiave di ripartizione:

a) il 10 % sarà ripartito in parti uguali tra i partiti politici europei beneficiari;

b) il 90 % sarà suddiviso tra i partiti politici europei beneficiari in ragione della rispettiva quota di deputati eletti al Parlamento europeo; a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, un deputato al Parlamento europeo è considerato esponente di un solo partito politico europeo che deve, se del caso, essere quello a cui il suo partito politico nazionale o regionale è affiliato alla data di scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento.

G. CONTROLLO CONDIVISO TRA IL PARLAMENTO EUROPEO E L'AUTORITÀ

16. L'articolo 24, paragrafi 1 e 2 ([13]), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, prevede un controllo condiviso tra il Parlamento europeo e l'Autorità.

17. Qualora, a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, l'Autorità sia competente per il controllo del rispetto delle disposizioni di tale regolamento, il Parlamento europeo trasmette le domande di finanziamento all'Autorità.

18. In tutte le fasi della procedura di concessione, i richiedenti continuano a essere tenuti, a norma dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, a fornire, su richiesta dell'ordinatore del Parlamento europeo e dell'Autorità, tutte le informazioni che sono necessarie ai fini dello svolgimento dei controlli di loro competenza nel formato richiesto.

H. TERMINI E CONDIZIONI

19. I richiedenti sono tenuti a notificare al Parlamento europeo qualsiasi modifica intervenuta in relazione alla documentazione presentata o a qualsiasi informazione contenuta nella domanda entro due settimane dalla modifica. In mancanza di tale notifica, l'ordinatore del Parlamento europeo può decidere sulla base delle informazioni disponibili, a prescindere da eventuali informazioni trasmesse successivamente o pubblicate attraverso altri canali.

([11]) Salvo laddove il richiedente non sia soggetto a controllo a norma dell'articolo 23 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 (ad esempio, in caso di partiti neocostituiti).

([12]) O a decorrere dalla data di registrazione e fino al 30 settembre 2025 in caso di partiti neocostituiti.

([13]) Articolo 24, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 – Norme generali in materia di controllo
«1. Il controllo dell'osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi conformemente al presente regolamento è esercitato in collaborazione dall'Autorità, dall'ordinatore del Parlamento europeo e dagli Stati membri competenti.
2. L'Autorità controlla l'osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi conformemente al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'articolo 3, l'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), e da d) a f), l'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a e) e g), l'articolo 9, paragrafi 5 e 6, e gli articoli 20, 21 e 22.
L'ordinatore del Parlamento europeo controlla l'osservanza, da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, degli obblighi relativi al finanziamento dell'Unione conformemente al presente regolamento, ai sensi del regolamento finanziario. Nello svolgere tali controlli, il Parlamento europeo adotta le misure necessarie nei settori della prevenzione e della lotta contro la frode lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.»

20. In relazione alla condizione che il richiedente continui a soddisfare i criteri per il finanziamento, l'onere della prova spetta al richiedente.

21. mini e le condizioni concernenti il finanziamento dell'Unione da concedere nel quadro del presente invito sono stabiliti all'allegato 1a della decisione dell'Ufficio di presidenza del 1º luglio 2019 e sono stabiliti nell'accordo di contributo. In applicazione dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, dell'articolo 163, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 230, paragrafo 2, del regolamento finanziario, il presente invito chiarisce tali termini e condizioni come segue. Le spese che devono essere coperte dal finanziamento concesso nell'ambito del presente invito devono soddisfare i requisiti seguenti:

a) politica del personale:

i) si dovrebbe trovare un equilibrio ragionevole tra le spese totali relative al personale e i costi operativi;

ii) l'organico è adattato alle esigenze organizzative e operative;

iii) la decisione in merito all'assunzione e alla retribuzione è presa dagli organi direttivi appropriati, conformemente allo statuto del beneficiario e alle norme interne specifiche, sulla base delle migliori prassi e di principi generali quali la trasparenza, la parità di trattamento e l'assenza di conflitti di interessi;

iv) i tassi di remunerazione e altri eventuali benefici accessori tengono conto dei tassi medi sul pertinente mercato del lavoro;

b) procedure di appalto per contratti di valore superiore a 60 000 EUR per fornitore:

i) gli inviti scritti a presentare offerte (bando di gara) devono contenere, tra l'altro, criteri di esclusione, criteri di selezione (ad esempio capacità finanziaria e tecnica minima), criteri di aggiudicazione (prezzo e qualità o solo prezzo) e specifiche tecniche (risultati attesi, ecc.) in base ai quali i beneficiari devono valutare le offerte; il bando di gara deve esigere dagli offerenti offerte datate, firmate e comprendenti prezzi unitari (se del caso) e altri documenti giustificativi che consentano di confrontare le offerte;

ii) il bando di gara deve essere inviato/pubblicato attraverso canali appropriati, al fine di garantire un'adeguata diffusione e la più ampia concorrenza possibile; devono fissare termini ragionevoli (idealmente di almeno 10 giorni) per la presentazione delle domande/offerte ed evitare qualsiasi conflitto di interessi;

iii) la valutazione delle offerte deve basarsi sui criteri stabiliti nel bando di gara; la relazione di valutazione deve evidenziare i vantaggi comparativi dell'offerta prescelta conformemente a tali criteri; deve essere firmata e datata dal rappresentante o dai rappresentanti del beneficiario nella procedura, evitando situazioni di conflitto di interessi;

iv) i contratti devono essere firmati e datati da entrambe le parti e contenere le stesse condizioni dell'offerta; la durata può comprendere eventuali proroghe, ma è limitata a un totale di 5 anni;

v) non si deve ricorrere al frazionamento artificioso dei contratti per eludere le norme sugli appalti;

vi) il ricorso al subappalto deve essere mantenuto al minimo possibile e gli importi fatturati dal subappaltatore devono rimanere trasparenti.

22. Ciascun richiedente accetta i termini e le condizioni di cui ai precedenti paragrafi da 19 a 21 firmando il modulo di dichiarazione contenuto nel fascicolo per la domanda di finanziamento di cui al paragrafo 12.

I. CALENDARIO

23. Il termine ultimo per la presentazione delle domande di finanziamento è il **30 settembre 2025**.

24. L'ordinatore del Parlamento europeo adotta una decisione entro tre mesi dalla data di chiusura dell'invito a presentare domande di contributi. A seguito di tale decisione, le singole decisioni firmate dalla Presidente del Parlamento europeo sono notificate ai richiedenti.

25. Si prevede che i candidati prescelti riceveranno il progetto di accordo di contributo da firmare nel gennaio 2026. L'accordo di contributo può essere firmato, su richiesta, con la firma elettronica qualificata (FEQ). Dopo la firma della convenzione, il versamento del prefinanziamento avviene secondo il calendario stabilito all'articolo I.5.

J. DIVULGAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

26. Il Parlamento europeo e l'Autorità pubblicano, anche su internet, le informazioni di cui all'articolo 32 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

27. I dati di carattere personale raccolti nel contesto del presente invito sono trattati conformemente al disposto del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ([14]), nonché conformemente all'articolo 33 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

28. I dati sono trattati allo scopo di valutare le domande di finanziamento e di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione. Ciò non pregiudica l'eventuale comunicazione dei dati agli organi responsabili delle mansioni di controllo e revisione contabile conformemente al diritto dell'Unione, quali i servizi di audit interno del Parlamento europeo, l'Autorità, la Procura europea (EPPO), la Corte dei conti europea o l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

29. Qualsiasi persona fisica collegata al beneficiario può, su richiesta scritta, ottenere l'accesso ai suoi dati personali e correggere eventuali dati erronei o incompleti. La richiesta concernente il trattamento dei propri dati personali può essere presentata alla Direzione generale delle Finanze del Parlamento europeo e al responsabile della protezione dei dati del Parlamento europeo. Con riferimento al trattamento dei suoi dati personali, l'interessato può presentare denuncia in qualsiasi momento presso il Garante europeo della protezione dei dati.

30. Qualora il beneficiario si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 138, paragrafo 1, e all'articolo 143 del regolamento finanziario, il Parlamento europeo può registrare i dati personali nel sistema di individuazione precoce e di esclusione.

K. ALTRE INFORMAZIONI

31. Eventuali domande riguardo al presente invito devono essere inviate per posta elettronica, indicando il riferimento della pubblicazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

32. La normativa di base di cui al paragrafo 5, lettera b), del presente invito e il fascicolo per la domanda di finanziamento sono disponibili sul sito web del Parlamento europeo (https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/it/list-of-notices/).

([14]) GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

ALLEGATO

MODULO DI DOMANDA DI FINANZIAMENTO

Alla cortese attenzione della Presidente del Parlamento europeo c/o sig. Didier Klethi, Direttore generale delle Finanze

[inserire il nome del richiedente], legalmente rappresentato da [inserire il nome del rappresentante/dei rappresentanti], presenta domanda di finanziamento per l'esercizio 2026 nell'ambito dell'invito n. IX-2026/01 per un importo di [inserire importo ([1])], e certifica che la domanda è corredata dei seguenti documenti.

No	Documenti da fornire ([2])	Sì/ n.p.
1.	Lettera di uno o più rappresentanti legali attestanti l'autorizzazione ad assumere impegni giuridici a nome del richiedente	
2.	Elenco delle persone con poteri di rappresentanza, decisione o controllo nei confronti dell'organizzazione richiedente, quali il presidente, i membri del consiglio di amministrazione, il segretario generale o il tesoriere, corredato dei riferimenti alle disposizioni pertinenti dello statuto del richiedente	
3.	Prova della registrazione da parte dell'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee alla data della domanda di finanziamento (solo per i richiedenti per i quali la decisione di registrazione non è ancora pubblicamente disponibile, ossia non è stata ancora pubblicata sul sito web dell'Autorità o nella Gazzetta ufficiale)	
4.	Elenco dei deputati al Parlamento europeo del richiedente, con prova aggiornata dell'adesione e indicazione del nome, del paese di origine, dell'affiliazione diretta o indiretta al partito politico europeo e del nome del partito nazionale o regionale, se del caso	
5.	Elementi comprovanti che i partiti dell'UE che sono membri del partito politico europeo hanno di norma pubblicato sui loro siti web il programma politico e il logo del partito politico europeo, in maniera chiaramente visibile e con possibilità di agevole consultazione, per il periodo compreso tra il 1º ottobre 2024 e il 30 settembre 2025 o a decorrere dalla data di registrazione e fino al 30 settembre 2025 in caso di partiti neocostituiti	
6.	Elenco delle entità associate alle quali il richiedente intende concedere un sostegno finanziario per l'esercizio 2026, corredato del riferimento ai pertinenti articoli dello statuto del richiedente	
7.	Dichiarazione del rappresentante legale relativa alle coordinate bancarie, compreso un modulo di identificazione finanziaria debitamente compilato (quest'ultimo solo nel caso di un nuovo richiedente OPPURE per i richiedenti interessati da una modifica del nome, dell'indirizzo o del conto bancario rispetto all'esercizio precedente)	
8.	Dichiarazione relativa ai termini e alle condizioni generali nonché ai criteri di esclusione	
9.	Bilancio di previsione (in pareggio)	

[inserire il nome del richiedente] chiede che il pagamento del finanziamento avvenga [in un'unica soluzione in data GG.MM.2026 /entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dell'accordo] OPPURE in quattro rate [entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dell'accordo, nell'aprile 2026, nel luglio 2026 e la parte restante nell'ottobre 2026].

Data e luogo: Firma/e

([1]) Tale importo deve corrispondere a quello indicato alla riga D.1.2. del bilancio di previsione (documento n. 10 del fascicolo per la domanda di finanziamento).

([2]) I modelli per i punti 2, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 sono disponibili sul sito web del PE (https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/it/list-of-notices/).